

***Tecnici LSU***  
***Agenzia del Territorio***

*Napoli, 31 gennaio 2001*

**Al Direttore Generale  
Dell'Agenzia del Territorio  
Dott. PICARDI  
Largo Leopardi, 8  
ROMA**

E, p.c. **Al Direttore Del Personale  
Dell'Agenzia del Territorio  
Dott. DI MARIA  
Largo Leopardi, 8  
ROMA**

**OGGETTO:** Italia Lavoro spa e BINGO.

Egregio Direttore,

siamo spiacenti di doverla distrarre dal suo non facile compito di organizzazione della neonata agenzia del territorio, ma purtroppo la società Italia Lavoro spa, né ha inventata un'altra delle sue e riteniamo che sia necessario un suo intervento chiarificatorio, nei confronti della società suddetta, dei tecnici LSU e di quanti si divertono a creare panico ed allarmismo nei già precari LSU che operano nell'agenzia da lei condotta.

In questi giorni la società Italia Lavoro spa stà facendo pervenire ai LSU, anche quelli del Catasto, una raccomandata, che riportiamo qui di seguito:

*Con decreto 31/01/2000 n. 29 il Ministero delle Finanze, ha varato il regolamento per l'istituzione del giuoco del Bingo in Italia.*

*Entro la metà del prossimo anno verranno aperte 420 sale, distribuite in tutte le province.*

*I lavoratori che possono concorrere all'assunzione presso le sale dei Bingo devono avere età compresa tra i 20 e i 35 anni ed essere in possesso del titolo di scuola media superiore o laurea. L'accordo realizzato da Italia Lavoro prevede:*

*un periodo massimo di 136 ore di formazione, da realizzare entro il 31.03.2001, con la copertura del Fondo Occupazione. Durante tale periodo Lei continuerà a percepire l'assegno INPS, la successiva eventuale assunzione con un contratto della durata di 12/18 mesi da parte di un'agenzia nazionale di lavoro interinale la possibilità di un successivo inserimento a tempo indeterminato nelle sale del gioco del Bingo, presso le quali sono previsti turni di lavoro notturni, diurni e festivi.*

*Dai dati in nostro possesso Lei risulta avere le caratteristiche di età e titolo di studio adeguate per essere avviato alla selezione e cogliere questa importante opportunità lavorativa.*

*E' pertanto invitata a presentarsi il giorno 29/01 /01 alle ore 16.30 presso il Grand Hotel Pincopallino (di fronte la stazione FF.SS.)*

*Per partecipare alla preselezione dei lavoratori LSU della sua provincia che entreranno nello scaglione dei 1.600 di cui è prevista l'assunzione entro la metà del 2001.*

*La invitiamo a presentarsi all'incontro munito di documento di riconoscimento in corso di validità.*

*Distinti saluti*

*Luogo, 22/01/01*

*Italia Lavoro S.p.A.  
Regione XXXXXX  
Il Responsabile  
Xxxxx Yyyyy*

***N.B.: La convocazione è formulata ai sensi dell'art. 9 del DL. 81/2000. Il mancato riscontro alla presente darà avvio alle procedure, del medesimo decreto per le comunicazioni di rito.***

Riportiamo, per Sua comodità, l'art. 9 del DL. 81/2000, (vedi nota alla fine).

Pur ritenendo legittimo il documento dell'Italia Lavoro spa, la quale per mandato del Ministero del Lavoro deve assolutamente svuotare il bacino dei LSU non riteniamo giusto che venga fatto del terrorismo nei confronti degli stessi lavoratori socialmente utili, minacciandoli di far ricorso all'art. 9 del DL. 81/2000 qualora non accettassero.

Ben venga dunque l'informazione ai lavoratori, da parte di Italia Lavoro, su eventuali possibili sbocchi occupazionali, ma è necessario che venga spiegato alla stessa Italia Lavoro spa che i LSU del Catasto sono impegnati in un importante progetto di recupero dell'arretrato del catasto ed in seguito, entro maggio 2001, saranno oggetto di un contratto a tempo con l'agenzia del territorio, così come sancito dal comma 32 dell'art. 78 della legge finanziaria dello Stato per il 2001.

Restando fiducioso in attesa di un Suo proficuo interessamento, Le porgo i nostri più cordiali saluti ed auguri di buon lavoro.

Federico RIGHI

**Nota:**

**Articolo 9 DL. 81/2000.**

***Disciplina sanzionatoria***

*1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, ivi compresi quelli che usufruiscono dei trattamenti previdenziali, vengono cancellati dagli elenchi di cui all'articolo 3 comma 1, decadono dai benefici previsti dal presente decreto legislativo e cessano di trovare applicazione nei loro confronti le disposizioni vigenti in materia di attività socialmente utili qualora:*

*a) rifiutino l'assunzione, in luogo distante fino a 50 chilometri da quello di residenza, di cui all'articolo 7, commi 1, 2, 3, 4 e 6;*

*b) rifiutino di partecipare ai corsi di formazione di cui all'articolo 7, comma 122, lettera a);*

*c) rifiutino l'avviamento a selezione effettuato dai servizi per l'impiego competenti o da agenzie private convenzionate con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, o con le regioni o con le province, su richiesta dei datori di lavoro.*

*2. Le disposizioni di cui al comma 1 non trovano applicazione nelle ipotesi di contratto a tempo determinato, di fornitura di lavoro temporaneo e di incarico di collaborazione coordinata e continuativa di durata inferiore a tre mesi.*

*3. Nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma 1, i responsabili dell'attività di formazione ovvero i datori di lavoro comunicano direttamente all'I.N.P.S. e al servizio per l'impiego territorialmente competente i nominativi dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, che hanno rifiutato l'offerta di lavoro o che non si siano presentati ai colloqui di selezione o alle attività formative. A seguito di detta comunicazione l'I.N.P.S. sospende cautelativamente l'erogazione dell'assegno di cui all'articolo 4, comma 1, dandone comunicazione agli interessati.*

*4. Avverso gli atti relativi ai benefici e all'assegno di cui al presente decreto legislativo è ammesso ricorso entro trenta giorni alle direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti che decidono, in via definitiva, nei venti giorni successivi alla data di presentazione del ricorso. La decisione del ricorso è comunicata al competente servizio per l'impiego e all'I.N.P.S..*